



Banking and finance

---

**HIGHLIGHTS**

- ▼ [EBA](#). MiCAR: pubblicato il parere sulle modifiche alle RTS proposte dalla Commissione UE per l'autorizzazione all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione di ART
- ▼ [Banca d'Italia](#). Audizione della Banca d'Italia alla Camera dei Deputati in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente
- ▼ [Commissione europea](#). Presentato il nuovo *Omnibus package* in materia di rendicontazione e due diligence di sostenibilità

---

**ALTRE NOTIZIE**

- ▼ [EBA](#). Pubblicato un rapporto sulla possibile introduzione di una metodologia standard per le esposizioni creditizie ai rischi ESG
- ▼ [EBA](#). Avviata la consultazione per aggiornare i modelli sul rischio di credito e di mercato



---

## HIGHLIGHTS

### EBA. MiCAR: pubblicato il parere sulle modifiche alle RTS proposte dalla Commissione UE per l'autorizzazione all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione di ART

L'EBA ha pubblicato un parere in risposta alle modifiche proposte dalla Commissione europea alla sua bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle **informazioni da fornire alle autorità competenti quando si autorizza l'offerta al pubblico di *asset-referenced token* (ART)** o la loro **ammissione alla negoziazione** ai sensi del Regolamento 1114/2023 (MiCAR).

Si ricorda che, nel maggio 2024, l'EBA ha presentato la sua bozza finale di RTS alla Commissione europea e il 13 gennaio 2025 quest'ultima ha inviato una lettera all'EBA in cui esprimeva la sua intenzione di approvare le RTS, ma con modifiche.

La bozza di RTS sulle informazioni per la domanda di autorizzazione all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di ART specifica i necessari requisiti informativi e mira a regolamentare l'accesso al mercato UE degli ART da parte degli emittenti richiedenti.

L'EBA ha invitato la Commissione europea a prendere in considerazione la modifica del testo del Regolamento MiCAR, per includere gli elementi che sono stati stabiliti nella bozza di RTS presentata alla Commissione, data la loro importanza da una prospettiva di vigilanza.

In particolare, si tratta di temi relativi:

- alla *policy market abuse*;
- alla revisione indipendente da parte di terzi della tecnologia di registro distribuito (DLT) di proprietà dell'emittente, gestita dallo stesso emittente o da un operatore terzo; e
- alla nozione di onorabilità allineata al resto del settore finanziario.

Link al documento: [clicca qui](#)

### Banca d'Italia. Audizione della Banca d'Italia alla Camera dei Deputati in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

La dott.ssa Ida Mercanti, Vice Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della **Banca d'Italia**, è intervenuta in un'audizione informale alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, recante "*Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente*".



La proposta di legge si compone di un articolo, declinato in due commi, che incidono, rispettivamente, sul codice civile (comma 1) e sul codice del consumo (comma 2). Quest'ultima riprende, con alcune integrazioni, un precedente disegno di legge del 2020 recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", su cui la Banca d'Italia aveva espresso le proprie considerazioni.

Tale iniziativa legislativa è volta a **promuovere l'inclusione finanziaria** e affronta questioni di rilevante interesse per la Banca d'Italia, in considerazione delle possibili implicazioni che la norma potrebbe avere sui clienti e sul sistema bancario italiano.

In particolare, la proposta di legge mira ad individuare una soluzione sul diritto al conto e all'accesso ai servizi di pagamento che superi le attuali criticità e garantisca un **adeguato bilanciamento tra le istanze di inclusione della clientela, la sana e prudente gestione delle banche, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la libertà d'iniziativa economica delle imprese.**

Nello specifico:

- il primo comma introduce nel codice civile (c.c.) l'art. 1857-bis, rubricato "*Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente*", che prescrive in capo alla banca, da un lato, l'obbligo di apertura di un conto corrente e, dall'altro, l'impossibilità di recedere prima della scadenza del termine dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato, in presenza di un saldo attivo per il cliente

La proposta di legge in esame fa espressamente salve le previsioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili agli intermediari, con riguardo sia all'obbligo di apertura del conto corrente sia al divieto di recesso. La proposta, inoltre, introduce un obbligo per le banche di: i) comunicare alla controparte l'eventuale diniego alla stipula del contratto di conto corrente derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo; ii) fornire le motivazioni del diniego per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.

- Il secondo comma prevede l'abrogazione dell'art. 33, comma 3, lett. a), del codice del consumo (cod. cons.) che, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore (comma 2, lett. h), fatta salva la presenza di una giusta causa, ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari la possibilità per il primo di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, a condizione che effettui un'immediata comunicazione al secondo.

Tale abrogazione assoggetterebbe la clausola che prevede il diritto di recesso delle banche nei contratti a tempo indeterminato alla presunzione legale di vessatorietà, analogamente a quanto avviene per i rapporti non finanziari.

La banca potrebbe pertanto sciogliersi dal vincolo contrattuale solo in presenza di una giusta causa.

*Link al documento:* [clicca qui](#)

**Commissione europea. Presentato il nuovo Omnibus package in materia di rendicontazione e due diligence di sostenibilità**



La Commissione europea ha pubblicato il nuovo pacchetto di proposte normative (c.d. pacchetto Omnibus o *Omnibus package*), da presentare a Consiglio e Parlamento UE, al fine di semplificare le norme UE in materia di rendicontazione e *due diligence* di sostenibilità, con particolare riferimento alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) ed alla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD).

In particolare, le proposte sono composte da:

- una proposta di Direttiva che modifica la CSRD e la CSDDD per quanto riguarda le date a partire dalle quali gli Stati membri devono applicare determinate norme in materia di rendicontazione della sostenibilità e di *due diligence* delle imprese;
- una proposta di Direttiva che modifica la CSRD e la CSDDD per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità delle imprese e di due diligence

Nello specifico, le principali modifiche sono volte a:

- eliminare circa l'80% delle aziende dall'ambito di applicazione della CSRD, concentrando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sulle aziende più grandi che hanno maggiori probabilità di avere un impatto sulle persone e sull'ambiente;
- garantire che gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità per le grandi aziende non gravino sulle aziende più piccole della loro catena del valore;
- posticipare di due anni (fino al 2028) gli obblighi di rendicontazione per le aziende che attualmente rientrano nel campo di applicazione della CSRD e che sono tenute a rendicontare a partire dal 2026 o dal 2027;
- ridurre l'onere degli obblighi di rendicontazione della tassonomia UE e limitarlo alle aziende più grandi (corrispondenti all'ambito di applicazione della CSDD), mantenendo la possibilità di rendicontazione volontaria per le altre grandi aziende che rientrano nel futuro ambito di applicazione della CSRD;
- introdurre una soglia di materialità finanziaria per la rendicontazione della tassonomia e ridurre i modelli di rendicontazione di circa il 70%;
- introdurre semplificazioni ai più complessi criteri quale quello di "non arrecare danni significativi" (DNSH) per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento legato all'uso e alla presenza di sostanze chimiche, che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici nell'ambito della Tassonomia UE;
- adattare, tra gli altri, il principale indicatore chiave di performance delle banche basato sulla tassonomia, il *Green Asset Ratio* (GAR): le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni relative a imprese che non rientrano nel futuro campo di applicazione della CSRD (ad esempio, imprese con meno di 1000 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato).

Le più rilevanti modifiche alla CSDDD sono invece volte a:

- semplificare gli obblighi di due diligence in materia di sostenibilità, in modo che le aziende che rientrano nel campo di applicazione evitino complessità e costi inutili (es. concentrando gli obblighi sistematici di *due diligence* sui partner commerciali diretti e riducendo la frequenza delle valutazioni periodiche e del monitoraggio dei loro partner da annuale a quinquennale, con valutazioni *ad hoc* ove necessario);



- ridurre gli oneri e gli effetti di trascinamento per le PMI e le piccole società a media capitalizzazione, limitando la quantità di informazioni che possono essere richieste come parte della mappatura della catena del valore da parte delle grandi aziende;
- aumentare ulteriormente l'armonizzazione dei requisiti di *due diligence* per garantire condizioni di parità in tutta l'UE;
- eliminare le condizioni di responsabilità civile dell'UE, mantenendo il diritto delle vittime al pieno risarcimento dei danni causati dalla non conformità e proteggendo le aziende da un eccessivo risarcimento, in base ai regimi di responsabilità civile degli Stati membri;
- dare alle aziende più tempo per prepararsi a rispettare i nuovi requisiti, posticipando di un anno (al 26 luglio 2028) l'applicazione dei requisiti di *due diligence* di sostenibilità per le aziende più grandi.

Il pacchetto Omnibus sarà sottoposto all'esame e all'adozione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed entreranno in vigore una volta che avranno raggiunto un accordo sulle proposte e dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Link al documento (CSRD): [clicca qui](#)

Link al documento (CSDDD): [clicca qui](#)

---

## ALTRE NOTIZIE

### EBA. Pubblicato un rapporto sulla possibile introduzione di una metodologia standard per le esposizioni creditizie ai rischi ESG

L'EBA ha pubblicato un rapporto che valuta la disponibilità e l'accessibilità dei dati relativi ai rischi ambientali, sociali e di *governance* (ESG), nonché la fattibilità di introdurre una metodologia standardizzata per identificare e qualificare le esposizioni creditizie a tali rischi.

Il rapporto rileva che, sebbene negli ultimi anni si siano verificati notevoli miglioramenti in termini di disponibilità e accessibilità dei dati, il panorama dei dati ESG rimane incompleto in questa fase.

L'EBA è incaricata, ai sensi delle lettere (a) e (b) dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), di valutare:

- la disponibilità e l'accessibilità di dati ESG affidabili e coerenti per le classi di esposizione al rischio di credito;
- la fattibilità di introdurre una metodologia standardizzata per identificare e qualificare tali esposizioni, basata su un insieme comune di principi per la classificazione del rischio ESG e utilizzando le informazioni disponibili dai quadri di informativa sulla sostenibilità, le linee guida e le conclusioni derivanti dagli stress test di vigilanza o dalle analisi di scenario dei rischi finanziari correlati al clima e il punteggio ESG pertinente del rating del rischio di credito da parte di un' *External Credit Assessment Institutions* (ECAI) nominata.

Si prevede che iniziative politiche chiave come la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e gli standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS) di supporto, nonché una maggiore trasparenza nelle metodologie dei punteggi ESG e delle classificazioni del rischio di credito delle ECAI, miglioreranno ulteriormente questo panorama e mitigheranno le sfide.

Infatti, gli istituti di credito stanno valutando sempre di più i rischi ESG, sebbene i progressi differiscano tra le diverse categorie di esposizione. La disponibilità, la qualità e la granularità dei dati rimangono tra le sfide più significative nello



sviluppo di approcci più avanzati. Le metodologie delle banche sono più mature nella valutazione del rischio di transizione nei portafogli aziendali, dove l'EBA ha osservato alcuni elementi di standardizzazione, come l'uso della classificazione settoriale, delle emissioni di gas serra e dei piani di transizione delle controparti come fonti principali di informazioni. Analogamente, l'EBA ha osservato un certo grado di standardizzazione nelle metodologie per le esposizioni ipotecarie, che si basano in genere sulla posizione geografica e sull'efficienza energetica della garanzia immobiliare.

Le metodologie sono meno mature, invece, per altre classi di esposizione in cui il processo di sviluppo di metodologie rilevanti per identificare e valutare i rischi ESG è ancora in corso. Le pratiche relative alla valutazione del rischio ambientale diverso dai rischi climatici, sociali e di *governance* sono ancora in una fase iniziale e per lo più qualitative.

Sebbene esistano pratiche emergenti in merito alla valutazione dei rischi ESG, i progressi finora compiuti nella valutazione di come questi rischi influenzano il livello di rischio di credito sono limitati. In questa fase, solo poche istituzioni applicano metodi specifici per misurare il rischio di credito correlato ai fattori ESG, concentrandosi principalmente sul rischio climatico

Sulla base delle prassi di mercato e dell'attuale panorama dei dati, l'EBA conclude che la fattibilità di progettare una metodologia standardizzata varia notevolmente a seconda del tipo di esposizioni e rischi considerati.

Sebbene vi siano stati sviluppi nell'identificazione e nella valutazione dei rischi ESG, vi è ancora una comprensione e una prova insufficienti del loro impatto effettivo sui parametri del rischio di credito.

*Link al documento:* [clicca qui](#)

## **EBA. Avviata la consultazione per aggiornare i modelli sul rischio di credito e di mercato**

L'EBA ha avviato una consultazione per modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sul *benchmarking* dei modelli di rischio di credito, rischio di mercato e IFRS9 per l'esercizio del 2026.

Le modifiche più significative, nell'ambito del rischio di mercato, sono:

- i nuovi modelli per la raccolta delle misure di rischio dell'approccio del modello interno alternativo (AIMA) nell'ambito della revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB); e
- l'estensione dell'ambito dell'esercizio alle banche che applicano esclusivamente la metodologia dell'approccio standardizzato alternativo (ASA). Tale estensione è un'applicazione diretta della formulazione rivista della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI) e ha un impatto enorme sul numero di banche che partecipano alla valutazione del rischio di mercato.

Per il quadro del rischio di credito, invece, vengono proposte solo modifiche minori.

La scadenza per i commenti sul documento di consultazione è il 26 maggio 2025.

*Link al documento:* [clicca qui](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

